DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1975

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno di Danimarca, in applicazione della direttiva n. 72/159/CEE

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(75/316/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio n. 72/159/CEE, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che in data 8 gennaio, 22 ottobre e 22 novembre 1974 il governo danese ha notificato, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva n. 72/159/CEE, i provvedimenti seguenti :

— legge 26 aprile 1973, n. 222, recante misure intese a promuovere l'ammodernamento delle aziende agricole,

— comunicazione del ministero dell'agricoltura del 3 dicembre 1973, concernente le misure intese a promuovere l'ammodernamento delle aziende agricole,

— legge 28 aprile 1971, n. 181, relativa alla concessione di mutui pubblici a scopi agricoli, nella versione della legge 14 giugno 1974, n. 291,

— legge 14 giugno 1974, n. 292, che istituisce sovvenzioni alla tenuta della contabilità nelle aziende agricole,

— comunicazione n. 514 del ministero dell'agricoltura, del 7 ottobre 1974, concernente le sovvenzioni alla tenuta della contabilità nelle aziende agricole ;

considerando che il 26 febbraio e il 25 novembre 1974 il governo danese ha notificato le disposizioni in base alle quali dev'essere calcolato, per il 1974 e il 1975, il reddito comparabile ai sensi dell'articolo 4 della direttiva n. 72/159/CEE ;

considerando che, a termini dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva n. 72/159/CEE, la Commissione, dopo avere esaminato se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative notificatele siano conformi alle norme della succitata direttiva del Consiglio, e tenendo conto altresì degli obiettivi di questa ultima, nonché del nesso necessario tra le varie misure, deve stabilire se ricorrano i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della stessa direttiva n. 72/159/CEE ;

considerando che la direttiva n. 72/159/CEE ha per obiettivo fondamentale di promuovere la costituzione e lo sviluppo di aziende agricole che siano in grado, applicando metodi razionali di produzione, di garantire alle persone che vi lavorano un equo reddito, comparabile a quello delle professioni non agricole, e condizioni di lavoro soddisfacenti ;

considerando che la direttiva n. 72/159/CEE fa obbligo agli Stati membri di istituire un regime selettivo d'incoraggiamento in favore degli imprenditori agricoli i quali presentino un piano di sviluppo da cui risulti che, a piano ultimato, la loro azienda potrà procurare ad almeno una unità lavorativa un reddito da lavoro agricolo comparabile al reddito delle professioni non agricole ;

considerando che le aziende non rispondenti a tali requisiti possono essere sovvenzionate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva n. 72/159/CEE, ma in proporzioni minori ed a condizione che l'onere restante a carico del beneficiario ammonti perlomeno al 5 % annuo ;

considerando che i provvedimenti notificati alla Commissione e adottati dal governo danese in favore sia delle aziende agricole che presentano un piano di sviluppo, sia di altre aziende, rispondono alle condizioni fissate dalla direttiva n. 72/159/CEE e, più particolarmente, dai suoi articoli 4, 8 e 14, paragrafi 1 e 2 ;

considerando che la direttiva del Consiglio n. 74/645/CEE, del 9 dicembre 1974 [2], proroga al 31 dicembre 1976 il termine entro il quale il Regno di Danimarca dovrà conformarsi alla direttiva n. 72/160/CEE [3] ; che è quindi giustificata una decisione separata sull'applicazione della direttiva n. 72/159/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 352 del 28. 12. 1974, pag. 36.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

considerando che quanto esposto nella presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate dal governo danese in data 8 gennaio, 26 febbraio, 22 ottobre, nonché 22 e 25 novembre 1974 ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 della direttiva n. 72/159/CEE, rispondono alle condizioni fissate per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva n. 72/159/CEE.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione